



COMUNE DI CALVIGNASCO
Città Metropolitana di Milano

STATUTO COMUNALE

OGGETTO		ENTRATA IN VIGORE
C.C. n.36 del 24/9/91 e C.C. n.2 del 10/1/92	Approvazione	5/2/1992 esecutive per decorrenza dei termini
C.C. n.12 del 28/04/1994		esecutiva con provvedimento del C.R.C. del 9/06/1994 n.29366
C.C. n.4 del 24/03/2004		21/05/2004 per decorso termini di pubblicazione
C.C. n.25 del 27/09/2005		
C.C. n.28 del 17/09/2018	introduzione dell'art. 64.bis « Incarichi apicali, di Responsabili di uffici e servizi e di alta specializzazione a carattere fiduciario» nonché modifiche agli artt. 59 («Attribuzioni di sovrintendenza di direzione e di coordinamento»), 62 («Personale») e 63 («Responsabilità disciplinare»)	



STATUTO COMUNALE

INDICE

PRINCIPI COSTITUTIVI

- Art. 1 - La Comunità
- Art. 2 - Il Comune
- Art. 3 - Funzioni del Comune
- Art. 4 - Territorio e sede comunale
- Art. 5 - Albo pretorio
- Art. 6 - Stemma e Gonfalone

PARTE I

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 7 - La partecipazione
- Art. 8 - Sondaggi d'opinione
- Art. 9 - Interrogazioni
- Art. 10 - Petizioni
- Art. 11 - Proposte
- Art. 12 - Referendum consultivo
- Art. 13 - Effetti del referendum

Titolo II

DIRITTI DI ACCESSO

- Art. 14 - Tutela dei diritti
- Art. 15 - Diritto di accesso
- Art. 16 - Diritto di informazione
- Art. 17 - Interventi nel procedimento amministrativo

Titolo III

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

- Art. 18 - Principi generali
- Art. 19 - Associazioni
- Art. 20 - Consulte comunali
- Art. 21 - Volontariato

Titolo IV

FORME ASSOCIATIVE

- Art. 22 - Principio di collaborazione
- Art. 23 - Convenzioni
- Art. 24 - Consorzi
- Art. 25 - Unione di Comuni
- Art. 26 - Accordi di programma

Titolo V

I SERVIZI

- Art. 27 - Principi e criteri
- Art. 28 - Gestione in economia
- Art. 29 - Concessione a terzi
- Art. 30 - Istituzioni
- Art. 31 - Consiglio di amministrazione
- Art. 32 - Presidente
- Art. 33 - Direttore
- Art. 34 - Aziende speciali
- Art. 35 - Nomine e revoche
- Art. 36 - Società a prevalente capitale pubblico

PARTE II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I

ORGANI ELETTIVI

- Art. 37 - Individuazione
- Art. 38 - Consiglio Comunale
- Art. 39 - Competenze e attribuzioni
- Art. 40 - Sessioni e convocazioni
- Art. 41 - Commissioni consiliari
- Art. 42 - Consiglieri.
- Art. 43 - Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 44 - Gruppi consiliari
- Art. 45 - Giunta comunale
- Art. 46 - Attribuzioni
- Art. 46-bis - Difesa in giudizio
- Art. 47 - Elezioni e prerogative
- Art. 48 - Assessori esterni al Consiglio
- Art. 49 - Deliberazioni degli organi elettivi
- Art. 50 - Giusto procedimento
- Art. 51 - Sindaco
- Art. 52 - Attribuzioni di amministrazione
- Art. 53 - Attribuzioni di vigilanza
- Art. 54 - Attribuzioni di organizzazione
- Art. 55 - Vice Sindaco

Titolo II

SEGRETARIO COMUNALE

- Art. 56 - Principi e criteri di gestione
- Art. 57 - Attribuzioni gestionali
- Art. 58 - Attribuzioni consultive
- Art. 59 - Attribuzioni di sovrintendenza di direzione e di coordinamento
- Art. 60 - Attribuzione di legalità e garanzia

Titolo III

UFFICI

- Art. 61 - Principi strutturali ed organizzativi
- Art. 62 - Personale
- Art. 63 - Responsabilità disciplinare
- Art. 64 - Collaborazioni esterne
- Art. 64-bis) Incarichi apicali, di Responsabili di uffici e servizi e di alta specializzazione a carattere fiduciario.

Titolo IV

CONTROLLO INTERNO

- Art. 65 - Principi e criteri
- Art. 66 - Revisore del conto

Titolo V

FUNZIONE NORMATIVA

- Art. 67 - Regolamenti
- Art. 68 - Ordinanze
- Art. 69 - Revisione dello Statuto
- Art. 70 - Norme transitorie e finali



PRINCIPI COSTITUTIVI

Art. 1 - La Comunità

1. La Comunità di Calvignasco è costituita dai residenti nel territorio comunale così come definito dal presente Statuto, nonché da coloro che in tale ambito abbiano rapporti ed interessi certi e continuativi per ragioni di lavoro, di studio o di utenza di servizi pubblici comunali, fatti salvi i diritti dei cittadini residenti nel Territorio Comunale
2. La Comunità locale è autonoma ed ispira il proprio autogoverno secondo i principi della Costituzione; delle leggi dello stato, delle normative UE¹, e secondo i principi, i poteri e gli istituti contenuti nel presente Statuto e nei regolamenti in esso previsti.

Art. 2 - Il Comune

1. Il Comune di Calvignasco, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica è l'Ente che cura gli interessi generali della propria Comunità locale.
 - a) ne cura e promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, puntando anche, nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni, alla difesa dei ceti sociali più deboli ed al superamento delle discriminazioni di fatto esistenti fra i sessi determinando, attraverso azioni positive, condizioni di pari opportunità;
 - b) ne tutela il territorio e l'ambiente;
 - c) ne promuove e garantisce la partecipazione, in forma singola o associata, alle scelte amministrative, politiche culturali, sociali ed economiche.
2. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
3. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti sul territorio.
4. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione, sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 3 - Funzioni del Comune

1. Il Comune esercita competenze e funzioni con riferimento all'ambito di interesse locale.
2. Le funzioni proprie, che riguardano la popolazione della Comunità locale ed il territorio comunale, sono esercitate secondo le norme e i principi del presente Statuto.
3. Le funzioni attribuite e delegate di competenze dello Stato e della Regione, sono esercitate secondo le leggi e nel rispetto dei principi del presente Statuto.
4. Con medesimo criterio sono esercitate le funzioni dello Stato e della Regione organizzate a livello locale.
5. (Omissis)²

Art. 4 - Territorio e sede Comunale

1. Il territorio del Comune è costituito dalle seguenti frazioni storicamente determinate e riconosciute dalla Comunità:

¹ Parola sostituita dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92: "... delle normative CEE".

² Comma abrogato dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

"5. Le funzioni di cui ai commi 3 e 4 possono essere esercitate solo a seguito dell'assicurazione delle risorse necessarie da parte dello Stato o della Regione, in ottemperanza all'art. 54 comma 8 della L. 142/90".

a) Frazione di Bettola

b) Località Ponte

2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 1,880 ed è confinante con i Comuni di Rosate, Vernate, Bubbiano, Casorate Primo.
3. Il palazzo civico, sede del Comune, è ubicato in frazione di Bettola.
4. Le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale, salvo casi eccezionali e per particolari esigenze in cui il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede secondo le modalità e nelle forme previste dal regolamento.
5. Le eventuali modificazioni della circoscrizione territoriale comunale sono approvate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, previa consultazione della popolazione del Comune.

Art. 5 - Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinarsi ad «Albo Pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto, e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica la avvenuta pubblicazione.
4. Al fine di garantire a tutti i membri della Comunità adeguata informazione, con apposito regolamento sulla partecipazione, sono previste ulteriori forme di pubblicità sulla attività del Comune.

Art. 6 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di «Comune di Calvignasco» e con il proprio stemma.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

PARTE I ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 7 - La partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove per l'intera Comunità la partecipazione all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne, anche attraverso il concorso diretto della popolazione nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto e dal regolamento sulla partecipazione popolare, il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai membri della Comunità sono inoltre consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

Art. 8 - Sondaggi d'opinione

1. L'amministrazione comunale può sottoporre alla valutazione dei membri della Comunità questioni di rilevanza comunale al fine di ricordare orientamenti in merito a scelte, atti e provvedimenti da assumere, o per verificarne il grado di assenso se già adottati, attraverso sondaggi di opinione da attuarsi anche con la consulenza di istituti o società specializzati, nelle forme e con i mezzi ritenuti di volta in



volta più idonei compresi i mezzi informatici, telematici basati su campioni o sulla totalità della popolazione.

2. Il sondaggio non può svolgersi in coincidenza con altre consultazioni elettorali, compresi i referendum consultivi locali; se in corso, deve concludersi attraverso la pubblicità dei risultati non oltre i sei mesi precedenti alle consultazioni citate pena la sua interruzione.

3. Il sondaggio è deliberato dal Consiglio comunale sulla base dei criteri e dei tempi stabiliti dal regolamento sulla partecipazione popolare.

Art.9 - Interrogazioni

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi nonché tutti i membri della Comunità, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni in forma scritta con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati entro 30 gg. dalla data di presentazione dell'interrogazione.

Art.10- Petizioni

1. Tutti i membri della Comunità possono rivolgersi, in forma collettiva, agli Organi elettivi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità

2. La petizione deve essere presentata in forma scritta al Sindaco su richiesta di almeno il 2 % dei membri della Comunità. Il Sindaco sottopone al Consiglio la valutazione della petizione pervenuta ai sensi del presente articolo entro sessanta giorni dall'avvenuto protocollo della stessa. Il Consiglio Comunale deve predisporre le modalità di intervento sulla questione sollevata o disporre l'archiviazione qualora non ritenga aderire all'indicazione contenuta nella petizione stessa, in quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo dell'esame da parte del Consiglio Comunale deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. Se il termine di sessanta giorni non è rispettato ciascun consigliere può far proprio il contenuto della petizione in Consiglio, chiedendo ragioni al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione, secondo le modalità e con le forme previste dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art.11 - Proposte

1. Possono essere avanzate in forma scritta al Sindaco proposte per l'adozione di Atti Amministrativi, sottoscritte almeno dal 5 % dei membri della Comunità.

2. Il regolamento deve altresì prevedere i tempi e le modalità con cui:

a) il Sindaco sottopone al Consiglio Comunale la valutazione della proposta corredata dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria entro sessanta giorni dall'avvenuto protocollo della stessa;

b) l'Organo elettivo competente deve sentire i proponenti.

Art.12 -Referendum consultivo

1. Al fine di realizzare un corretto rapporto tra gli orientamenti della Comunità e la attività degli Organi elettivi comunali, possono essere indetti referendum consultivi su richiesta di almeno il venti per cento dei cittadini residenti nel comune ed aventi diritto di voto.

2. Possono essere sottoposte a referendum materie di esclusiva competenza comunale non soggette, per quanto riguarda la emanazione ed il contenuto, ad obblighi, vincoli e adempimenti di leggi della Repubblica.

3. Non possono essere indetti referendum su atti o su parti di essi relativi a:

a) modifiche dello statuto;

b) bilancio e programmazione finanziaria;

c) istituzione di tributi e tariffe;

d) stato giuridico del personale comunale e di enti da esso dipendenti;

e) nomina di membri di Organi elettivi;

f) diritti a tutela di minoranze etniche o religiose.

3. La richiesta di referendum deve indicare in modo inequivoco il quesito da sottoporre a consultazione popolare e deve inoltre indicare i soggetti promotori.

4. La richiesta di referendum deve essere presentata prima che l'atto Amministrativo sottoposto a consultazione abbia manifestato i suoi effetti.

5. L'ammissibilità dell'istanza di referendum unicamente sotto il profilo della sua legittimità nonché della sua compatibilità con le norme contenute nei commi precedenti deve essere pronunciata preventivamente all'avvio della procedura di raccolta delle firme necessarie alla sua indizione.

6. Ai fini previsti dal comma precedente il Sindaco provvede a sottoporre la richiesta di referendum ad una Commissione di Garanzia composta dal Segretario comunale e da due esperti in materia giuridica designati dal Consiglio Comunale, affinché esprima un giudizio di ammissibilità del referendum

7. Il Sindaco, sentito il parere della Commissione di Garanzia, accoglie la richiesta di referendum ed autorizza l'avvio della procedura di raccolta delle firme che deve avvenire nei modi e nei tempi previsti dal regolamento, ovvero la respinge con atto motivato.

8. Il Sindaco, al successivo ricevimento della richiesta di referendum corredata dalle firme dei sottoscrittori, la sottopone al parere della Commissione di Garanzia ai fini della verifica circa la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, della validità del numero, dei tempi, e della regolarità formale delle firme raccolte.

9. Il Sindaco, sentito il parere della Commissione di Garanzia, indice il referendum nei tempi e con le modalità previsti dal regolamento, ovvero, in caso di parere negativo esclusivamente per ragioni di legittimità, annulla la richiesta.

10. Hanno diritto di voto, oltre ai cittadini residenti ed iscritti nelle liste elettorali, anche i membri della Comunità che abbiano compiuto il diciottesimo anno al momento del voto ed in possesso della residenza in base a leggi vigenti; il regolamento prevede i modi e le forme per l'esercizio di tale diritto.

Art.13 - Effetti del referendum

1. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la metà degli aventi diritto ed il relativo quesito è dichiarato accolto qualora abbia riportato il consenso della maggioranza dei suffragi.

2. In caso di esito favorevole della consultazione, il Sindaco ne proclama il risultato positivo e propone al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla avvenuta proclamazione, l'assunzione di atti e di deliberazioni conseguenti.

3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con parere motivato, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Titolo II DIRITTI DI ACCESSO

Art.14 - Tutela dei diritti

1. Ogni soggetto pubblico o privato che si ritenga leso da un provvedimento degli Organi del Comune, può proporre memoria scritta al Comune stesso chiedendo la modifica, la revoca o l'annullamento dell'atto.

2. Entro quindici giorni dalla ricezione della memoria il Collegio di cui al comma successivo, sentito l'interessato se



lo stesso ne faccia richiesta, propone all'Organo che ha emanato il provvedimento la conferma della memoria o l'esercizio del potere di autotutela. L'Organo competente interpellato è obbligato alla emanazione del provvedimento, che può discostarsi dalla memoria proposta con adeguata motivazione.

3. Il Collegio è composto da due Consiglieri nominati dal Consiglio, di cui uno della minoranza, e dal Segretario comunale; ha la stessa durata in carica del Consiglio che lo ha nominato e la sua Presidenza è tenuta per turni trimestrali fra i suoi componenti.

4. Il regolamento sulla partecipazione disciplina i criteri e le procedure di ricorso al Collegio, il funzionamento dello stesso, la pubblicità e la periodicità delle sue sedute, la sede ed i mezzi di cui l'amministrazione è tenuta a provvedere per il suo funzionamento.

5. Al Collegio possono accedere membri della Comunità in modo singolo o associato per la presentazione, anche in forma orale, di istanze e petizioni; il Collegio stesso deve dichiarare quelle per cui intende attivare i propri poteri di iniziativa.

6. Alle udienze i soggetti interessati possono farsi assistere da un legale.

Art. 15 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 16 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, numero 241.

Art. 17 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire ed hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento amministrativo, nominato dalla Giunta in base al regolamento di organizzazione, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di

informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. E' consentito prescindere dalla comunicazione personale e provvedere alla informazione attraverso altre forme di idonea pubblicizzazione, nonché attraverso la pubblicazione all'albo pretorio, nei casi in cui sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari e la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa.

5. Il regolamento dovrà prevedere le modalità ed i tempi con i quali:

a) gli aventi diritto, a partire dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento;

b) il responsabile del procedimento, dalla ricezione delle richieste di cui al precedente punto, deve pronunciarsi sulla loro accoglibilità e rimettere le sue conclusioni all'Organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale;

c) agli aventi diritto viene data adeguata motivazione nei casi in cui si verifichi il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute;

d) l'amministrazione si obbliga ad esprimere agli aventi diritto, in ogni caso e per iscritto, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta anche se non comportano l'emanazione di un provvedimento.

6. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento nel rispetto dell'art. 11 L.241/90.

Titolo III ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 18 - Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria e patrimoniale che tecnica, professionale e organizzativa nonché sia attraverso l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione che tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento sulla partecipazione.

Art. 19 - Associazioni

1. La Giunta comunale registra in un apposito albo, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse.

Art. 20 - Consulte comunali

1. Ai fini di un organico rapporto e con finalità rivolta alla espressione di pareri a carattere consultivo e non vincolante su programmi e progetti dell'Amministrazione comunale, tra il Comune e cittadini singoli o costituiti nelle diverse forme associative iscritte nell'albo nonché gli organismi di partecipazione operanti nell'ambito del territorio comunale, possono essere istituite Consulte comunali a carattere tematico.

2. Le Consulte sono composte da Consiglieri comunali, garantendo la presenza anche della minoranza, e da cittadini singoli o rappresentanti delle associazioni, in rapporto numerico determinato dal regolamento sulla partecipazione.

3. Il regolamento determina inoltre il numero ed il tipo delle Consulte e, per ciascuna di esse, il numero dei suoi



componenti, le relative competenze, le forme e modalità di organizzazione e funzionamento, il rapporto con il Comune e l'utilizzo delle strutture, dei beni e dei servizi comunali.

Art.21 - Volontariato

1. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi sociali può avvalersi o promuovere la costituzione di appositi organismi basati sulla volontaria adesione da parte di cittadini singoli o associati, determinando con il regolamento sulla partecipazione le finalità da perseguire, le forme di convenzionamento, i requisiti per l'adesione, la composizione degli organi di direzione, le modalità di acquisizione dei fondi e loro gestioni, le forme di controllo sulla attività.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente, esponenti di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti in merito a provvedimenti presi dall'Amministrazione comunale nelle materie oggetto della loro attività nelle forme e con le modalità previste dal regolamento.

Titolo IV FORME ASSOCIATIVE

Art.22 - Principio di collaborazione

1. Il Comune sviluppa rapporti con la Provincia e con gli altri Enti locali al fine di promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Art.23 - Convenzioni

1. Il Comune, nel promuovere verso altri Enti locali o loro enti strumentali la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegia la stipulazione di convenzioni.

Art.24 - Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi del presente Statuto, promuove la costituzione di consorzio tra Enti locali per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala, quando non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative previste nell'articolo precedente.
2. Il Consiglio comunale unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
3. La convocazione oltre al contenuto prescritto del secondo comma del precedente articolo, deve prevedere l'obbligo di pubblicazioni degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art.25 - Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo e dei principi del **D.L.vo 267/2000**³ il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con la finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

³ Parole così sostituite dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92: "(Omissis) dei principi della legge 142/1990 (Omissis)".

Art 26 - Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi anche previsti in leggi speciali o settoriali e che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione di attività di più soggetti interessati, partecipa con altri Enti pubblici ovvero, ove ne abbia la competenza primaria, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare deve:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo stesso;
 - b) individuare i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra enti coinvolti, attraverso strumenti appropriati quali i piani finanziari;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Titolo V I SERVIZI

Art.27 - Principi e criteri

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero in consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art.28 - Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che, per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non imprenditoriali non rendono opportuna la gestione con altre forme previste dalla legge e dal presente Statuto.
2. Con apposite norme regolamentari il Consiglio Comunale stabilisce i criteri di gestione e di accesso, gli orari di utenza da parte dei cittadini, le modalità per il conseguimento ottimale del rapporto costo-qualità delle prestazioni, la ripartizione fra corrispettivo degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art.29 - Concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che assicurano alla Amministrazione Comunale compiti di indirizzo e di controllo sulla prestazione, finalizzati a garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini, la razionalità economica della



gestione, il contenimento dei costi e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale secondo quanto previsto dalla legge e dal Regolamento assicurando la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di requisiti idonei.

Art.30 - Istituzioni

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce Istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino:

i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente comma determina altresì la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio della autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.

5. Gli organi dell'Istituzione sono il Consiglio di amministrazione il Presidente ed il Direttore.

Art.31 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione è nominato dal Consiglio comunale, con membri fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

3. Il regolamento disciplina altresì il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

Art.32 - Presidente

1. Il Presidente dell'Istituzione è nominato nei modi e con i requisiti di cui al primo comma dell'articolo precedente.

2. Rappresenta il Consiglio di amministrazione, lo presiede, dà esecuzione ai suoi atti, ed adotta provvedimenti di sua competenza nei casi di necessità ed urgenza, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva del Consiglio di amministrazione stesso.

Art.33 - Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige l'attività di tutta l'Istituzione ed è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi della Istituzione.

Art.34 - Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento e il funzionamento di aziende speciali sono disciplinati dallo statuto dell'azienda approvato dal Consiglio comunale e da regolamenti interni approvati dal Consiglio di amministrazione delle aziende stesse.

3. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità; è nominato a seguito di pubblico concorso indetto dal Consiglio di amministrazione con le modalità previste dal regolamento dell'azienda.

Art.35 - Nomine e revocche

1. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione delle aziende speciali sono nominati dal Consiglio comunale nei termini di legge, sulla base di un documento che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere, comprendente la lista dei candidati corredata da curricula comprovanti i requisiti di particolare esperienza.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati deve essere presentato al Segretario comunale almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3. Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di amministrazione possono essere revocati dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione, su proposta motivata del Sindaco o di 1/5 dei Consiglieri assegnati.

Art.36 - Società a prevalente capitale pubblico

1. Per la gestione di servizi pubblici di rilevante importanza e consistenza imprenditoriale e finanziaria, il Consiglio Comunale può promuovere la partecipazione del Comune, singolarmente o in forma associata ad altri enti pubblici, alla costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico con la partecipazione di altri soggetti privati.

2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nell'atto costitutivo della società e nel relativo statuto, che devono essere approvati dal Consiglio comunale, sono stabilite la modalità di conferimento della quota di partecipazione anche mediante beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società, nonché la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.



PARTE II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I ORGANI ELETTIVI

Art. 37 - Individuazione

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 38 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio, rappresentando l'intera Comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo del Comune.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale secondo il presente Statuto.

Art. 39 - Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di informazione, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare il buon andamento e la imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, tenendo conto anche di quella provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio della solidarietà.

6. Spetta al Consiglio Comunale la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina o la revoca dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.⁴

7. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico e amministrativo oltre che attraverso atti fondamentali, anche con risoluzioni, ordini del giorno e direttive, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività comunale ed ai quali tutti gli Organi comunali dovranno uniformarsi, potendosene discostare per il solo perseguimento migliorativo dell'interesse dell'Ente e con adeguate motivazioni.

8. Sono inserite all'ordine del giorno del Consiglio le proposte di iniziativa anche di singoli consiglieri secondo le forme e con le modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 40 - Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in riunioni convocate dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo quanto previsto dalla legge nonché dalle norme del presente Statuto e del regolamento.

2. (Omissis)⁵

⁴ Comma così modificato dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.12 del 28/4/94.

Testo originario approvato, con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

"6. Spettano al consiglio comunale, oltre alle nomine di cui alla lettera n) dell'art. 32 della legge 142/90, quelle che determinano la designazione dei consiglieri chiamati a rappresentarlo in organismi di qualsiasi natura interni od esterni al comune."

⁵ Comma abrogato con delibera di C.C. n.12 del 28/4/94.

3. (Omissis)⁶

Art. 41 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio istituisce nel proprio seno, con criterio di proporzionalità le Commissioni permanenti con funzioni referenti, di controllo, consultive e redigenti, nonché con poteri di iniziativa nei confronti del Consiglio, secondo le forme e con le modalità previste dal regolamento.

2. Il regolamento può prevedere altresì l'istituzione di Commissioni temporanee e speciali.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco e gli Assessori, nonché i Funzionari del Comune e degli Enti ed Aziende da esso dipendenti; possono altresì, con scopi conoscitivi ed al fine di acquisire informazioni, dati e documentazioni utili alla attività consiliare, avvalersi della facoltà di audizione di soggetti pubblici e privati; non può essere opposto il segreto d'ufficio alle richieste delle Commissioni, se non per impedimenti derivanti dalla legge.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 42 - Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; ciascuno di essi rappresenta l'intera Comunità alla quale costantemente risponde senza vincolo di mandato.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate per iscritto, acquisite al protocollo comunale.⁷

3. Le dimissioni sono irrevocabili, immediatamente efficaci dalla presentazione al protocollo comunale, e la relativa surrogazione deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.⁸

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

"2. La convocazione del Consiglio, per l'elezione del nuovo Sindaco e della nuova Giunta è disposta dal Consigliere anziano nel caso di cui all'art. 34 comma 5 L. 142/90, è disposta dal Sindaco in caso di prorogatio o, in qualsiasi caso di inoperatività della prorogatio, dal Vicesindaco o dagli altri Assessori ai sensi dell'art. 26 comma 2 del presente statuto in ogni altra ipotesi."

⁶ Comma abrogato con delibera di C.C. n.12 del 28/4/94.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

"3. Consigliere anziano è colui che nella consultazione elettorale ha ricevuto il maggior numero di voti sommando alle proprie preferenze il numero dei voti validi ricevuti dalla lista in cui era candidato."

⁷ Comma modificato dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Testo previgente, approvato con delibera di C.C. n.12 del 28/4/94:

"2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate per iscritto, acquisite al protocollo comunale e sono rassegnate dal Sindaco."

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

"2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al Sindaco che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio per la presa d'atto e relativa surroga."

⁸ Comma modificato dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Testo previgente, approvato con delibera di C.C. n.12 del 28/4/94:

"3. Le dimissioni sono irrevocabili e diventano efficaci dalla data di adozione da parte del Consiglio Comunale della



4. (Omissis).⁹

Art.43 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio dei diritti di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. In particolare il regolamento deve consentire al singolo consigliere di:

- a) esercitare il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale;
- b) formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- c) ottenere dagli uffici del Comune, degli Enti e delle Aziende da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Non può essere opposto il segreto d'ufficio alla richiesta del Consigliere, se non per impedimenti previsti dalla legge; il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale potranno essere notificati gli atti inerenti il proprio mandato.

5. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni in procedimenti di responsabilità civili o penali, in ogni stato e grado di giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con l'Ente stesso e salvo il recupero di ogni spesa in caso di sentenza di condanna motivata per responsabilità personale.

6. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire e partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ed alle Commissioni delle quali fanno parte.

7. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti, d'ufficio dal Consiglio comunale o su iniziativa di qualunque elettore del Comune, secondo le norme e le modalità previste dal Regolamento.

Art.44 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri, secondo quanto previsto dal regolamento, possono costituirsi in gruppi e nominare un loro Capigruppo dandone comunicazione al Sindaco.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze per ciascuna lista.

relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.”.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

“3. Le dimissioni sono efficaci ed irrevocabili dalla data della loro presentazione e conseguente immediata registrazione al protocollo generale del Comune.”.

⁹ Comma abrogato dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Comma in precedenza introdotto dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.12 del 28/4/94:

“4. Qualora durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, un posto di Consigliere il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. La sostituzione temporanea del Consigliere sospeso ai sensi dell'art.15, comma 4-bis della l. 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'art. 1 della l. 18 gennaio 1992, n. 16, avviene secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 2, della l. 82/93”.

3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

4. Ai Gruppi Consiliari sono assicurate, compatibilmente con le disponibilità comunali e tenendo presenti le esigenze di ciascun gruppo e la loro consistenza numerica, idonee strutture per l'espletamento delle loro funzioni.

Art.45 - Giunta comunale

1 La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e nell'amministrazione del Comune.¹⁰

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità della trasparenza e della efficienza.

3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, garantendo la presenza di entrambi i sessi e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione.

Contestualmente all'accettazione della carica, gli Assessori producono al Sindaco le attestazioni individuali dell'insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità - se il Sindaco dà atto di tali condizioni nel documento di nomina, che sarà, poi, presentato in Consiglio.¹¹

4. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.¹²

5. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa con propria determinazione, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.¹³

6. Le sedute di Giunta non sono pubbliche.¹⁴

Art.46 - Attribuzioni

1. Alla Giunta compete l'adozione di tutti gli atti amministrativi a contenuto generale e discrezionale, derivanti da atti fondamentali e da indirizzi espressi dal Consiglio Comunale che per legge o loro natura non rientrano nella competenza esclusiva di quest'ultimo e che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Sindaco o agli Organi burocratici.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo

¹⁰ Comma modificato dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.12 del 28/4/94.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

“1. La Giunta comunale è l'organo del Comune.”.

¹¹ Comma modificato dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.12 del 28/4/94.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

“3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.”.

¹² Comma modificato dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.12 del 28/4/94.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

“4. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa con propria determinazione, dandone comunicazione al Consiglio comunale.”.

¹³ Comma modificato dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.12 del 28/4/94.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

“5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.”.

¹⁴ Comma aggiunto dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.12 del 28/4/94.



scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

3. La Giunta ha funzione propositiva e di impulso su tutte le materie e le funzioni che la legge attribuisce al Consiglio Comunale, fermo restando il diritto di iniziativa delle Commissioni Consiliari e dei Consiglieri secondo quanto previsto dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.

4. La Giunta riferisce sulla propria attività al Consiglio, con apposite relazioni annuali per iniziativa propria o con relazioni su specifici argomenti per iniziativa e richiesta dei Consiglieri e delle Commissioni Consiliari secondo le modalità e le forme previste dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art.46-bis - Difesa in giudizio¹⁵

Il Comune sta in giudizio in persona del Sindaco, legale rappresentante dell'Ente.

La Giunta autorizza il Sindaco ad agire in giudizio o a resistere alle liti a tutela dei diritti ed interessi dell'Ente.

Lì dove consentito dalle norme processualistiche, l'Ente può affidare la difesa tecnica ad un dipendente, così come individuato nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

La Giunta, nella delibera di autorizzazione alla lite o di resistenza all'intentato giudizio può individuare il dipendente cui affidare la difesa tecnica, anche in deroga alle disposizioni del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art.47 - Elezioni e prerogative

1. La Giunta è composta da numero di assessori da minimo di due (2) a massimo di quattro (4). Tale numero viene stabilito dal Sindaco con proprio provvedimento preliminarmente alla nomina degli assessori. Agli assessori potranno essere attribuite deleghe dal Sindaco.¹⁶

2. Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere presentate per iscritto, acquisite al protocollo comunale e rassegnate al Sindaco.¹⁷

3. Le dimissioni sono efficaci ed irrevocabili dalla presentazione al protocollo generale del Comune.¹⁸

¹⁵ Articolo aggiunto dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.25 del 27/9/05.

¹⁶ Comma modificato dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/03/2004.

Testo previgente, approvato con delibera di C.C. n.12 del 28/4/94:

"1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n.2 Assessori, a cui vengono attribuite deleghe".

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

"1. La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro assessori, eletti sulla base del documento programmatico accompagnato dall'elenco dei candidati di cui all'art. 34/3 della legge 142/90."

¹⁷ Comma modificato dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.12 del 28/4/94.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

"2. Il documento programmatico comprendente la lista dei candidati alla carica di Sindaco e di Assessori, deve essere presentato al Segretario comunale almeno cinque giorni prima dell'adunanza del Consiglio, fatti salvo i tempi previsti dall'art. 34, comma 2 della L. 142/90."

¹⁸ Comma modificato dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.12 del 28/4/94.

4. Il Sindaco entro dieci giorni dalla presentazione provvede alla sostituzione dell'Assessore dimissionario dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella sua prima seduta.¹⁹

5. (Omissis).²⁰

5. Le dimissioni dalla carica di Sindaco sono rassegnate al Segretario comunale ai fini degli adempimenti a termine di legge della convocazione del Consiglio per la presa d'atto, con la conseguente decadenza della Giunta, e le relative rielezioni.²¹

6. Le dimissioni di cui ai commi precedenti sono irrevocabili dalla data della loro presentazione e conseguente immediata registrazione al protocollo generale del Comune.²²

8.(Omissis).²³

Art.48 - Assessori esterni al Consiglio

1. Possono essere **nominati²⁴** alla carica di Assessore limitatamente alla metà dei previsti anche cittadini non membri del Consiglio Comunale, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità ed incompatibilità richiesti per l'elezione a Consigliere Comunale.²⁵

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

"3. L'ordine di presentazione dei candidati costituisce titolo di anzianità fra gli Assessori ai fini delle surroghe e dello svolgimento di funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto, con esclusione dell'attribuzione di deleghe che sono di competenza del Sindaco."

¹⁹ Comma modificato dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.12 del 28/4/94.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

"4. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status, gli istituti della decadenza e della revoca dei componenti la Giunta sono disciplinati dalla legge."

²⁰ Comma abrogato dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

"5. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono rassegnate al Sindaco che deve includerle all'ordine del giorno della prima seduta consiliare per la presa d'atto e la relativa surroga".

²¹ Comma rinumerato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04. Numerazione originaria, approvata con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92: "6".

²² Comma rinumerato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04. Numerazione originaria, approvata con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92: "7".

²³ Comma abrogato dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

"8. In caso di rinnovo del Consiglio Comunale, la Giunta rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco e della nuova Giunta".

²⁴ Parola sostituita dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Testo previgente, approvato con delibera di C.C. n.12 del 28/4/94:

"1. Possono essere eletti (Omissis)"

²⁵ Ultimo periodo del comma 1 abrogato dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Comma previgente, approvato con delibera di C.C. n.12 del 28/4/94:

"1. Possono essere eletti alla carica di Assessore limitatamente alla metà dei previsti anche cittadini non membri del Consiglio Comunale, purché in possesso dei



2. I requisiti di cui al comma precedente devono essere riportati a cura del candidato in apposito curriculum vitae, che sarà sottoposto all'esame del Sindaco.²⁶
3. Gli Assessori non membri del Consiglio Comunale partecipano alle sue riunioni, senza diritto di voto e non possono assumere la carica di Vicesindaco.²⁷

Art.49 - Deliberazione degli Organi elettivi

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche tranne nel caso in cui, dovendo essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta riservata ai soli componenti eletti.
2. Gli Organi elettivi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà di selezione discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, tranne nei casi di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente dell'Organo collegiale nominato dal Presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art.50 - Giusto procedimento

1. Ai sensi del presente Statuto si intende per «giusto procedimento» quello per cui l'emanazione del provvedimento deliberativo sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità.
2. I provvedimenti assunti da Organi monocratici a seguito di competenze loro attribuite da parte della Giunta con propria determinazione, sono assoggettati al rispetto del «giusto

requisiti di eleggibilità ed incompatibilità richiesti per l'elezione a Consigliere Comunale e che non abbiano partecipato come candidati ad una consultazione elettorale contemporanea a quella del Consiglio, che li elegge».

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

“1. Possono essere eletti alla carica di Assessore anche cittadini non membri del Consiglio comunale purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità richiesti per la elezione a Consigliere comunale, e che non abbiano partecipato come candidati ad una consultazione elettorale contemporanea a quella del Consiglio che li elegge, sulla base di adeguate motivazioni contenute nel documento programmatico e di un loro insediamento nella lista dei candidati in esso ricompresa.”

²⁶ Comma modificato dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.12 del 28/4/94.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

“2. Gli Assessori non membri del Consiglio comunale partecipano alle sue riunioni, senza determinarne il numero necessario alla validità della seduta e senza diritto di voto; inoltre non possono presiederne la riunione in caso di impedimento del Sindaco, del Vice Sindaco o di altri Assessori in ordine di anzianità.”

²⁷ Comma introdotto con delibera di C.C. n.12 del 28/4/94.

procedimento» di cui al comma precedente e successivamente comunicati alla Giunta e ai Capigruppo consiliari.

3. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del «giusto procedimento» così come definito nel presente statuto.

Art.51 - Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed il rappresentante della Comunità; in tali vesti esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Il Sindaco è il capo del governo locale ed il rappresentante della Comunità; in tali vesti esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

Assicura ed è responsabile dell'unità di indirizzo della Giunta Comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.²⁸

3. Può delegare in tutto o in parte ai singoli componenti della Giunta l'esercizio di proprie competenze, nonché incaricare Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari e determinate funzioni.²⁹

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta.³⁰

5. Al Sindaco oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dal regolamento attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza, di organizzazione e gli sono conferiti poteri di autorganizzazione delle proprie competenze.³¹

6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Le dimissioni sono irrevocabili dalla loro presentazione al protocollo generale del Comune e producono gli effetti dello scioglimento del Consiglio trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.³²

²⁸ Comma modificato con delibera di C.C. n.12 del 28/4/94.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

“2. Al Sindaco oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dal regolamento attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza, di organizzazione e gli sono conferiti poteri di autorganizzazione delle proprie competenze.”

²⁹ Comma modificato dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Testo previgente, approvato con delibere di C.C. n.12 del 28/4/94:

“3. Delega in tutto o in parte ai singoli componenti della Giunta od ai Consiglieri Comunali, per questi ultimi limitatamente a compiti definiti, l'esercizio di propria competenza al di fuori di quanto previsto dall'art.38 della l.142/90”.

³⁰ Comma aggiunto dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.12 del 28/4/94.

³¹ Comma aggiunto dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.12 del 28/4/94.

³² Comma aggiunto dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.12 del 28/4/94.



Art.52 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco, fatte salve le attribuzioni di cui all'art.54 del D.L.vo 267/2000;³³

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politica e amministrativa del Comune;
- c) indirizza vigila e coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della giunta;
- e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e i Servizi;
- f) ha potestà di delega;**³⁴
- g) promuove partecipa ed assume iniziative per concludere accordi di programma secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto;
- h) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- i) adotta ordinanze **contingibili ed urgenti**;³⁵
- l) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- m) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, ed espropri;
- n) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- o) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
- p) adotta provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale;
- q) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi, e degli esercizi comunali;
- r) *(Omissis)*.³⁶

2. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed entro il termine di otto mesi dall'insediamento.³⁷

³³ Parole sostituite dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Testo previgente, approvato con delibera di C.C. n.12 del 28/4/94.

"1. Il Sindaco, fatte salve le attribuzioni di cui agli artt. 36 e 38 della l. 142/90".

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

"1. Il Sindaco:"

³⁴ Comma modificato dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Testo previgente, approvato con delibera di C.C. n.12 del 28/4/94:

"f) ha potere di delega".

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

"f) ha facoltà di delega".

³⁵ Comma modificato dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

"i) adotta ordinanze ordinarie".

³⁶ Lettera abrogata dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

"r) stipula in rappresentanza dell'Ente i contratti già conclusi".

³⁷ Comma aggiunto dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Art.53 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art.54 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale;
- b) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi di partecipazione popolare da lui presieduti nei limiti previsti dalla legge;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto anche informale la convocazione della Giunta che presiede;
- e) ha potere di delega delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o a più Assessori;
- f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori, al Segretario comunale;
- g) riceve le interrogazioni le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
- h) riceve le petizioni, le proposte e le richieste di referendum.



Art.55 - Vice Sindaco³⁸

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco tra i componenti della Giunta, ai sensi dell'art.47 del presente Statuto, purché Consigliere Comunale.

2. Il Vicesindaco a seguito della nomina esercita tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza, impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni, adottate ai sensi dell'art.53 del D.L.vo 267/2000.

3. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento del Sindaco, questi, verificato che tale situazione sussiste anche per il Vicesindaco, può delegare le proprie attribuzioni ad altro Assessore.

4. In mancanza di delega e nel caso di contemporanea vacanza, assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni sindacali vengono esercitate dagli assessori secondo priorità di anzianità.

Titolo II SEGRETARIO COMUNALE

Art.56 - Principi e criteri di gestione

1. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, il ruolo e le funzioni, è l'Organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa dei servizi e degli uffici.

2. Al Segretario comunale è affidata l'attività gestionale dell'Ente e la esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco dal quale dipende funzionalmente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa e con l'osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto.

3. Per la realizzazione degli obbiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultati sottoposti a verifica del Sindaco.

³⁸ Articolo sostituito dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Testo previgente, approvato con delibere di C.C. n.12 del 28/4/94:

"Art.55 - Vice Sindaco

1. Il Vicesindaco è delegato dal Sindaco tra i componenti la Giunta ai sensi dell'art. 47 del presente Statuto, purché Consigliere Comunale.

2. Il Vicesindaco a seguito della delega esercita tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza, impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni, adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis della l. 142/90, n. 55, come modificato dall'art. 1 della l. 18 gennaio 1992, n. 16.

3. Nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento del Sindaco, questi, verificato che tale situazione sussiste anche o per il Vicesindaco, delega le proprie attribuzioni ad altro Assessore".

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

"Art.55 - Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che, sulla base di una sua designazione nel documento programmatico, esercita tutte le funzioni del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento.

2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco le funzioni sostitutive del Sindaco vengono esercitate dagli Assessori con priorità di anzianità determinata secondo le modalità del presente Statuto e con la esclusione, per le funzioni espressamente citate dallo Statuto stesso, degli Assessori esterni al Consiglio comunale, ove eletti."

4. Al Segretario comunale sono altresì affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo di sovrintendenza, di coordinamento, di delega e di legalità e garanzia sugli atti secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art.57 - Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario comunale compete l'adozione di atti che sono espressione di discrezionalità tecnica e di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dalla legge e dallo Statuto e dai regolamenti ai responsabili degli uffici e dei servizi nonché agli organi elettivi.³⁹

2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli Organi elettivi;

b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli Organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da essi fissati;

c) (Omissis).⁴⁰

d) (Omissis).⁴¹

e) (Omissis).⁴²

f) (Omissis).⁴³

g) (Omissis).⁴⁴

h) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto.

i) (Omissis).⁴⁵

³⁹ Comma modificato dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

"1. (Omissis) espressamente attribuiti dallo Statuto ad Organi elettivi".

⁴⁰ Lettera abrogata dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

"c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta".

⁴¹ Lettera abrogata dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

"d) liquidazione di spese regolarmente ordinate".

⁴² Lettera abrogata dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

"e) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e dei principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente".

⁴³ Lettera abrogata dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

"f) sottoscrizione di provvedimenti anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza".

⁴⁴ Lettera abrogata dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

"g) istruzione ed emanazione dei provvedimenti anche a rilevanza esterna, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni".

⁴⁵ Lettera abrogata dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.



l) (*Omissis*).⁴⁶

Art. 58 - Attribuzioni consultive

1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco⁴⁷, a quelle esterne.
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 57 del D.L.vo 267/2000.⁴⁸
3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi, in caso di assenza dei responsabili di ufficio o servizio.⁴⁹

Art. 59 - Attribuzioni di sovrintendenza di direzione e di coordinamento

1. Il Segretario comunale esercita azione d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del «Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»⁵⁰.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
4. Esercita il potere sostitutivo in caso di accertata inefficienza da parte degli uffici, ovvero di assenza dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.⁵¹
5. Solleva contestazioni di addebiti, può proporre alla Giunta i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 60 - Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli Organi collegiali, delle Commissioni e degli altri organismi e ne cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

“i) liquidazione dei compensi e delle indennità al personale ove siano già predeterminati per legge o per regolamento”.

⁴⁶ Lettera abrogata dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

“l) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso”.

⁴⁷ Parola modificata dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

“1. (*Omissis*) con l'autorizzazione della Giunta, (*Omissis*)”.

⁴⁸ Comma modificato dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

“2. (*Omissis*) di cui all'art. 52, comma 2 della L. 142/90.”.

⁴⁹ Parole aggiunte dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

⁵⁰ Parole sostituite con delibera di C.C. n. 28 del 17/09/2018.

Testo previgente, approvato con delibera di C.C. n. 36 del 24/09/1991 (in vigore dal 05/02/1992):

«regolamento dello stato giuridico ed economico del personale».

⁵¹ Parole aggiunte dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5. Attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e la esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.⁵²

Titolo III UFFICI

Art. 61 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante attività rivolta al perseguimento di obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro improntata per progetti, per obiettivi e per programmi ai quali riferire l'attività anche di singoli atti;
- b) analisi ed individuazione delle produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità operative e di gestione della struttura interna.

3. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 62 - Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione e la qualificazione professionale, la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. Il «Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»⁵³ disciplina in particolare:

- a) la dotazione organica;
- b) la modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- c) i diritti, i doveri e le sanzioni;
- d) il trattamento economico.

Art. 63 - Responsabilità disciplinare

1. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi che danno esecuzione alle leggi, allo statuto ed al «Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»⁵⁴.

⁵² Comma modificato dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

“5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale (*Omissis*)”.

⁵³ Parole sostituite con delibera di C.C. n. 28 del 17/09/2018. Testo previgente, approvato con delibera di C.C. n. 36 del 24/09/1991 (in vigore dal 05/02/1992):

«regolamento dello stato giuridico ed economico del personale».

⁵⁴ Parole sostituite con delibera di C.C. n. 28 del 17/09/2018. Testo previgente, approvato con delibera di C.C. n. 36 del 24/09/1991 (in vigore dal 05/02/1992):

«regolamento dello stato giuridico ed economico del personale».



2. (Omissis).⁵⁵
3. (Omissis).⁵⁶

Art. 64 - Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per programmi ed obiettivi determinati e con convenzioni a termine che prevedano una durata non superiore a quella del programma, i criteri per la determinazione del trattamento economico e la natura privatistica del rapporto.

Art. 64.bis - Incarichi apicali, di Responsabili di uffici e servizi e di alta specializzazione a carattere fiduciario

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalle leggi e dal «Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi», può disporre, a copertura di posti vacanti in dotazione organica o, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità, anche al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale apicale, di Responsabile di uffici e servizi o di alta specializzazione.

Titolo IV CONTROLLO INTERNO

Art. 65 - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno fornire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'ente; è facoltà del consiglio richiedere agli Organi e agli Uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici. Della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore dei conti e

⁵⁵ Comma abrogato dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

“2. Il regolamento prevede le modalità organizzative della Commissione di disciplina nonché i procedimenti per la individuazione di responsabilità e le norme per le sanzioni disciplinari con riferimento alle norme ed ai criteri previsti per gli impiegati civili dello Stato”.

⁵⁶ Comma abrogato dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

“3. La Commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente comunale anche esterno all'Ente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente, secondo le modalità previste dal regolamento, nel rispetto del principio che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore”.

ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra sfere di attività del Revisore e quella degli Organi e degli Uffici dell'Ente, nel rispetto dell'art. 239 del D.L.vo 267/2000.⁵⁷

Art. 66 - Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre ai requisiti prescritti dal D.L.vo 267/2000⁵⁸, deve possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti per l'elezione a Consigliere comunale.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza; saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni e con modalità ed i limiti definiti dal regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Titolo V FUNZIONE NORMATIVA

Art. 67 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza Comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata alla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.
5. Nella formazione di regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
7. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità; essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 68 - Ordinanze

1. I responsabili degli uffici e dei servizi emanano ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme

⁵⁷ Comma modificato dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

“4. (Omissis) nel rispetto dell'art. 57, comma 5 della L.142/90.”.

⁵⁸ Parole sostituite dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

“1 (Omissis) ai requisiti prescritti dalla legge 142/90, (Omissis)”.



legislative, statutarie e regolamentari, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza. Il Sindaco emana ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art.54 del D.L.vo 267/2000.⁵⁹

2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al primo comma devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio; durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendono conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. (Omissis).⁶⁰

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze contingibili ed urgenti⁶¹ sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario; negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art.69 - Revisione dello Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale.

2. Le modifiche e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.L.vo 267/2000⁶² ed entro i 15 giorni successivi alla data della loro esecutività, sono sottoposte a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

3. Le proposte di cui al comma precedente devono essere munite di parere degli organismi di partecipazione previsti dal Regolamento da richiedersi almeno 30 giorni prima dell'adunanza consiliare. Entro lo stesso termine sono inviate ai Consiglieri Comunali e depositate presso la Segreteria comunale dandone pubblico avviso nelle forme previste dal Regolamento.

4. La proposta abrogativa totale dello Statuto deve essere presentata congiuntamente a quella del nuovo Statuto e l'approvazione delle due delibere è contestuale.

5. Nessuna deliberazione di revisione o di abrogazione di norme dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso

almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica della stessa norma, se non per adeguamento a leggi della Repubblica.

6. La proposta di revisione o di abrogazione respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata fintanto che duri in carica il Consiglio che l'ha respinta.

7. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D.L.vo 267/2000⁶³ ed in altre leggi e nello Statuto stesso entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art.70 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge; da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie previste dal D.L.vo 267/2000.⁶⁴

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto ad esclusione del regolamento di Contabilità e dei Contratti.

3. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dell'intera Comunità.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo precedente e per una sola volta, è consentita la modificazione dopo una prima fase sperimentale del presente Statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore.

⁵⁹ Comma modificato dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

"1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari".

⁶⁰ Comma abrogato dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

"4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e di principi generali dell'ordinamento giuridico ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 142/90; tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità".

⁶¹ Parole aggiunte dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

⁶² Parole modificate dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

"2. (Omissis) quanto previsto dall'art. 4 della legge 142/90 (Omissis)".

ndr: Presumibilmente ci si riferisce all'art. 6 del D.Lgs. 267/2000.

⁶³ Parole modificate dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

"7. (Omissis) nella Costituzione, nella legge 142/90 (Omissis)".

⁶⁴ Parole modificate dall'emendamento approvato con delibera di C.C. n.4 del 24/3/04.

Testo originario, approvato con delibere di C.C. n.36 del 24/9/91 e n.2 del 10/1/92:

"1. (Omissis) norme transitorie previste dalla legge 142/90".